



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	FIORIN ENZO	P	7.	FILIPPETTO GOTTARDO	P
2.	FILIPPETTO NICOLA	P	8.	BORDIGNON GIANFRANCO	P
3.	FLORIAN ANNA	P	9.	ROBAZZA KATIA	P
4.	AVERSANO GIACOMO	P	10.	VOLPATO STEFANO	P
5.	CIGANA LUIGINA	P	11.	PESTRIN MATTEO	P
6.	PETRAROLO ANGELO VALERIANO	P			

Presenti N. 11

Assenti N. 0

Essendo presenti n. 11 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Sindaco ing. Enzo Fiorin.

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Antonella Colletto.

Scrutatori, nominati dal Presidente del Consiglio:

Sono presenti gli assessori non consiglieri: Presente/Assente

- GASPARINI MARIA GRAZIA P
- POZZEBON IVO P
- FIGHERA LUCIANO A

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che così recita testualmente *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;

VISTO, altresì, il comma 703 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC fa salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componenti imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione consiliare n. 24 in data 16 luglio 2014;

VISTI, in merito alla componente IMU:

- i seguenti commi dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni:
 - il comma 2, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comma 6, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
 - il comma 7, il quale stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
 - il comma 9, in base al quale i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
 - il comma 10, che così testualmente recita: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”*;
- l'art. 1, comma 280, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento

VISTI, del predetto art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in merito alla componente TASI:

- il comma 640 ai sensi del quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

- il comma 676 il quale stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille, ed altresì, che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale stabilisce testualmente *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;
- il comma 678, in base al quale per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge n. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere la misura dell'1 per mille;
- il comma 681, ai sensi del quale nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- il comma 682 in base al quale il Comune (nel determinare la disciplina della TASI) individua i servizi indivisibili e indica analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 683, che stabilisce, tra l'altro, che il Consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del succitato comma 682 e che, le aliquote stesse, possano essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componenti imposta municipale unica (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) -, i servizi comunali indivisibili alla cui copertura dei costi concorre il gettito della TASI sono individuati nell'allegato “A” al regolamento stesso;

ATTESO che il comma 3 del suddetto art. 23 stabilisce che l'indicazione analitica, per ciascuno dei suddetti servizi, dei costi alla cui copertura concorre la TASI, è effettuata annualmente con la deliberazione di determinazione delle aliquote;

RITENUTO di approvare l'elenco analitico, per ciascuno dei suddetti servizi, dei costi alla cui copertura concorre la TASI, al netto delle entrate correnti destinate al finanziamento o al rimborso degli stessi, come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione;

DATO ATTO che, sulla base degli importi riportati nell'elenco succitato, l'ammontare complessivo netto dei costi per servizi indivisibili parzialmente finanziati dal gettito stimato per l'anno 2015 della TASI - pari a € 1.050.000,00 – ammonta a € 1.2836.296,00;

RITENUTO, allo scopo di finanziare, seppure non integralmente, i costi dei suddetti servizi, stante l'esigenza di assicurare i servizi fondamentali a favore della collettività, di determinare l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 nelle seguenti misure:

- abitazione principale e relative pertinenze: aliquota del 2 per mille
- non vengono previste detrazioni per l'abitazione principale

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 08-04-2015 Pag. N.3 COMUNE DI ISTRANA

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota dell' 1 per mille
- altre fattispecie imponibili: aliquota del 2 per mille

Per quanto concerne le altre fattispecie imponibili, intendendo minimizzare l'impatto fiscale su alcune fattispecie di immobile/contribuente, si stabiliscono le seguenti agevolazioni:

- Azzeramento dell'aliquota TASI per i seguenti immobili:
 - aree edificabili;
 - fabbricati dichiarati inagibili;

TASI A CARICO DELL'OCCUPANTE:

- percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto;

RITENUTO, altresì, stante l'esigenza di assicurare le risorse necessarie al fine di garantire la copertura integrale dei costi dei predetti servizi, nonché di realizzare i programmi previsti per l'esercizio 2015, di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 come di seguito riportate:

- aliquota ordinaria dello 0,76% per tutte le tipologie di immobili ad esclusione:
 - a) delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - b) degli immobili catastalmente inseriti nella categoria "D7"
- aliquota ridotta dello 0,40% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui alla precedente lettera a);
- aliquota dello 0,86% per gli immobili catastalmente inseriti nella categoria "D7" di cui alla precedente lettera b);
- detrazione € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0.50% per una sola abitazione data in uso gratuito a parente fino al II grado, così come previsto dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 16 luglio 2014. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, e comunque l'agevolazione avrà decorrenza dalla data di iscrizione della residenza anagrafica;

DATO ATTO che, come si evince dal prospetto sottoriportato, sono rispettati i vincoli di cui al comma 677 della legge n. 147/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata all'1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nonché, per gli anni 2014 e 2015, che l'aliquota massima della TASI non può eccedere lo 0,25 per cento:

Tipologia di immobile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU 2015	Somma delle aliquote TASI + IMU	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale	0,2%	0,4%	0,6%	06%
Abitazione concessa in comodato	0,2%	0,5%	0,7%	1,06%
Altri immobili	0,2%	0,76%	0,96%	1,06%
Fabbricati Cat D7	0,2%	0.86%	1,06%	1,06%
Aree edificabili	esenti	0,76%	0,76%	1,06%

Terreni agricoli	esenti	0,76%	0,76%	1,06%
------------------	--------	-------	-------	-------

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che così recita testualmente: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ... omissis ..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ...omissis...”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. ...omissis...”*;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 16 marzo 2015, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali è stato da ultimo differito al 31 maggio 2015:

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del decreto legislativo n. 267/2000, contenuto nel parere reso dal Revisore stesso sul bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, in data 20 marzo 2015;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

IL SINDACO pone in votazione la proposta di deliberazione, che è stata illustrata nell'ambito dell'illustrazione generale degli argomenti connessi al bilancio di previsione 2015 e del bilancio stesso, all'atto della trattazione dell'argomento iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno;

AVENDO la votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, dato il seguente risultato:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 2 (Robazza Katia, Volpato Stefano)
Astenuti	n. 1 (Pestrin Matteo),

D E L I B E R A

1. di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- abitazione principale e relative pertinenze: aliquota del 2 per mille
- non vengono previste detrazioni per l'abitazione principale
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota dell' 1 per mille
- altre fattispecie imponibili: aliquota del 2 per mille

Per quanto concerne le altre fattispecie imponibili, si stabiliscono le seguenti agevolazioni:

- Azzeramento dell'aliquota TASI per i seguenti immobili:
 - Aree edificabili;
 - Fabbricati dichiarati inagibili;

TASI A CARICO DELL'OCCUPANTE:

- percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto;

2. di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

- aliquota ordinaria dello 0,76% per tutte le tipologie di immobili ad esclusione:
 - c) delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - d) degli immobili catastalmente inseriti nella categoria "D7"
- aliquota ridotta dello 0,40% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui alla precedente lettera a);
- aliquota dello 0,86% per gli immobili catastalmente inseriti nella categoria "D7" di cui alla precedente lettera b);
- detrazione € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0.50% per una sola abitazione data in uso gratuito a parente fino al II grado, così come previsto dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 16 luglio 2014. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, e comunque l'agevolazione avrà decorrenza dalla data di iscrizione della residenza anagrafica;

3. di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 24 in data 16 luglio 2014, l'elenco analitico, per ciascuno dei servizi indivisibili, dei costi alla cui copertura concorre la TASI, al netto delle entrate correnti destinate al finanziamento o al rimborso degli stessi, come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componenti imposta municipale unica (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) –, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

5. di dare atto del rispetto dei vincoli di cui al comma 677 della legge n. 147/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata all'1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nonché, per il 2014 e 2015, che l'aliquota massima della TASI non può eccedere lo 0,25 per cento;

6. di dare atto, altresì, del rispetto del vincolo di cui al comma 678 della legge n. 147/2013, in base al quale per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge n. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere la misura dell'1 per mille;

7. di dare atto, infine, che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aliquote e le detrazioni come sopra determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

8. di trasmettere telematicamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento della medesima nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero;

Indi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo la votazione, esperita in proposito per alzata di mano, dato il seguente risultato:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 2 (Robazza Katia, Volpato Stefano)
Astenuti	n. 1 (Pestrin Matteo).



COMUNE DI ISTRANA

PROVINCIA DI TREVISO

Proposta di delibera di Consiglio n. 12 del 13-03-2015

Pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Istrana, 13-03-2015

Il Responsabile del Servizio
GASPARINI ALFONSO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Istrana, 13-03-2015

Il Responsabile del Servizio finanziario
GASPARINI ALFONSO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ing. Enzo Fiorin

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella Colletto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line – nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) – per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Istrana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella Colletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line – nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità

Istrana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella Colletto